



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Maria Montessori"
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
 Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano Al Campo (Va)



Divieto fumo a scuola

In ottemperanza all'art. 4 c 1 D.L. 104/2013 (tutela della salute nelle scuole), all'art. 51 cc.1 e 1-bis e successivi L.3/2003 con cui il divieto di fumo (incluso l'utilizzo di sigarette elettroniche) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni scolastiche e con cui altresì sono stabilite le conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto, si ribadisce che **è vietato fumare in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico**, scale antincendio ed aree all'aperto comprese e che il personale preposto è tenuto alla vigilanza al rispetto dello stesso.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, visitatori occasionali nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 c. 20 L. n. 448 del 28/12/2001, dall'art.189 L. 311/04 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Per gli studenti sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma e, in aggiunta alla sanzione pecuniaria prevista, si procederà con una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui uno studente fosse sorpreso introdurre e commerciare sostanze vietate all'interno dell'Istituto, si convocheranno gli OO.CC. competenti per la sospensione dall'attività didattica e si denuncerà l'illecito alle Autorità Giudiziarie competenti.

I preposti al controllo e all'applicazione della presente che non faranno rispettare le singole disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

In attuazione dell'art. 4 c.1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili Preposti all'applicazione del divieto i Responsabili di plesso con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare, direttamente o per tramite del DS o suo delegato, la trasgressione alle famiglie degli studenti sorpresi a fumare.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti.